

COMUNE DI PESCANTINA SEPARAZIONE E DIVORZIO



Il Decreto Legge 132/2014 convertito in legge n. 162/2014 ha introdotto nuove modalità per la separazione consensuale dei coniugi, per il divorzio congiunto e per la modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

I coniugi possono ricorrere a un:

- accordo mediante negoziazione assistita davanti all'avvocato (art. 6)
- accordo davanti all'Ufficiale dello Stato Civile (art. 12)

Entrambe le modalità sono equiparate a provvedimenti giudiziali.

La cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 12 della Legge 162/2014 (**davanti all'Ufficiale dello Stato Civile**) è possibile quando I coniugi:

- **non hanno figli minori,**
- **non hanno figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave** ai sensi dell'art. 3 c. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104,
- **non sono genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti,**
- **non sono previsti patti di trasferimento patrimoniale.**

E' possibile invece pattuire un assegno periodico fra I coniugi.

La separazione si svolge in **4 momenti**: dichiarazione di separazione, conferma della separazione (dopo almeno 1 mese), dichiarazione della volontà per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (dopo almeno 6 mesi), conferma della cessazione degli effetti civili del matrimonio (dopo almeno 1 mese).

Se uno dei coniugi non si presenta nella data fissata per la conferma, la procedura si annulla.

Il **costo** della Separazione è di € 16,00 (per due volte: separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio) da versare alla Tesoreria del Comune di Pescantina ad ogni .

Qualora la coppia avesse già iniziato la procedura presso uno studio legale e fosse in possesso dei requisiti sopra descritti per la separazione, è possibile previa informativa agli avvocati, proseguire l'iter presso l'ufficio dello stato civile.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Pescantina
Tel. 045 6764202.

